



CORTE DEI CONTI

SEZIONI RIUNITE IN SEDE DI CONTROLLO

Presiedute dal Presidente Guido Carlino
e composte dai magistrati

Presidenti di sezione:

Carlo Chiappinelli, Ermanno Granelli, Anna Maria Rita Lentini, Manuela Arrigucci, Enrico Flaccadoro, Antonello Colosimo, Maria Annunziata Rucireta, Giuseppa Maneggio, Antonio Mezzera, Massimiliano Minerva;

Consiglieri:

Luisa D'Evoli, Elena Tomassini, Giuseppe Imparato, Vincenzo Chiorazzo, Daniele Bertuzzi, Valeria Franchi, Sergio Gasparrini, Angelo Maria Quaglini, Marco Randolfi, Vanessa Pinto, Michela Muti;

Primi Referendari:

Stefania Anna Dorigo, Laura Alesiani, Patrizia Esposito;

Referendari:

Rita Gasparo.

VISTO l'art. 100, secondo comma, della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo, approvato dalle Sezioni riunite con deliberazione n. 14/DEL/2000 del 16 giugno 2000 e, in particolare, l'art. 6, comma 1, lett. b);

VISTO l'art. 47 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

VISTA l'Ipotesi di accordo di interpretazione autentica dell'art. 15, comma 9, del CCNL enti di ricerca e sperimentazione - quadriennio normativo 2002/2005 - I biennio economico 2002/2003 sottoscritto in data 7 aprile 2006, pervenuta alle Sezioni riunite in sede di controllo in data 21 dicembre 2023;

VISTA la comunicazione con la quale, in data 5 gennaio 2024, sono state convocate le Sezioni riunite in sede di controllo per il giorno 16 gennaio 2024;

TENUTO CONTO delle valutazioni del Nucleo tecnico "Costo del lavoro" contenute nel rapporto n. 1/2024 dell'11 gennaio 2024;

UDITI, nella Camera di consiglio del 16 gennaio 2024, i relatori Consigliere Sergio Gasparrini e Consigliere Marco Randolfi;

DELIBERA

di certificare positivamente, secondo quanto indicato nel rapporto allegato, l'ipotesi di contratto in epigrafe.

ORDINA

la trasmissione della presente deliberazione all'ARAN - Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni, alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica - Ufficio per le relazioni sindacali - Servizio contrattazione collettiva, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - IGOP.

I RELATORI

Sergio Gasparrini

F.to digitalmente

Marco Randolfi

F.to digitalmente

II PRESIDENTE

Guido Carlino

F.to digitalmente

Depositato in segreteria in data 2 maggio 2024

IL DIRIGENTE

Antonio Franco

F.to digitalmente

RAPPORTO DI CERTIFICAZIONE

Ipotesi di accordo di interpretazione autentica dell'art. 15, comma 9, del CCNL enti di ricerca e sperimentazione - quadriennio normativo 2002/2005 - I biennio economico 2002/2003 sottoscritto in data 7 aprile 2006

L'Ipotesi di accordo di interpretazione autentica in esame, sottoscritta il 24 ottobre 2023, è pervenuta alle Sezioni riunite in sede di controllo di questa Corte in data 21 dicembre 2023 dopo aver ottenuto, in data 20 dicembre 2023, per il tramite del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il parere favorevole della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Con tale accordo, si è provveduto a fornire la corretta applicazione della normativa contrattuale recata dall'art. 15, comma 9, del CCNL Enti di ricerca e sperimentazione 2002-2005.

Al riguardo, vale la pena di ricordare che il predetto contratto, nel disciplinare le opportunità di sviluppo professionale per il personale appartenente ai profili dei Ricercatori e dei Tecnologi, ha previsto la possibilità di accedere dal III al II livello del profilo di ricercatore o di tecnologo e dal II al I livello del profilo di ricercatore o tecnologo, oltre che con le ordinarie procedure di reclutamento, anche attraverso procedure selettive affidate ad apposite Commissioni esaminatrici alle quali spetta valutare il merito scientifico ovvero tecnologico dei candidati (per una più completa comprensione degli istituti in questione, si tenga presente che le progressioni nei livelli I-III sono principalmente disciplinate dall'art. 64 del CCNL 1998-2001, dal citato art. 15 del CCNL 2002-2005, dall'art. 8 del CCNL relativo al secondo biennio economico 2004-2005 nonché dagli artt. 16 e 23 del CCNL 2006-2009).

Con specifico riferimento alla decorrenza delle progressioni economiche e di carriera conseguenti alle selezioni all'interno dei profili di ricercatore e tecnologo (per l'accesso al I o II livello del profilo professionale di ricercatore e tecnologo da parte del personale appartenente al livello immediatamente inferiore), il citato art.15, comma 9, aveva previsto che *"gli effetti giuridici ed economici delle selezioni di cui al presente articolo decorrono dal 1° gennaio dell'anno di riferimento; i requisiti utili alla valutazione del presente articolo devono essere posseduti alla stessa data"*.

Nonostante tale espressa previsione, in sede di applicazione del surrichiamato contratto, era scaturito un considerevole contenzioso in diversi plessi giudiziari (Cfr. la sentenza n. 70/2021 del Tribunale di Perugia-Sezione Lavoro sulla decorrenza giuridica ed economica delle selezioni e sui requisiti utili alla valutazione. In materia si ricordano anche la sentenza del Consiglio di Stato n. 3284/2015 e la sentenza n. 8985/2018 delle Sezioni Unite della Corte di cassazione, in cui è stata affermata la competenza del giudice ordinario per le controversie aventi ad oggetto la

contestazione dell'esito e della graduatoria finale delle selezioni per la progressione da un livello di inquadramento a quello immediatamente superiore, dato il carattere innovativo dell'art. 15 cit. e la non configurabilità come "progressione verticale" in senso proprio della selezione in argomento).

Per porre rimedio a tale situazione, quindi, si è reso necessario procedere ad una interpretazione autentica dell'art. 15, comma 9, del CCNL Enti di ricerca e sperimentazione 2002-2005.

Nelle premesse dell'Ipotesi all'esame, le Parti hanno ribadito che la progressione dal III al II livello e dal II al I livello è finalizzata a valorizzare il "merito scientifico ovvero tecnologico" dei candidati, intendendo in tal modo valorizzare l'attività concretamente svolta nel profilo/livello immediatamente inferiore.

Nel punto 1) dell'Ipotesi si chiarisce che i "requisiti utili alla valutazione" devono essere posseduti alla data del 1° gennaio dell'anno di riferimento e non vanno confusi con i requisiti di partecipazione alla procedura selettiva e nel punto 2), dedicato ai "requisiti utili alla valutazione", vengono in rilievo i documenti/attività/progetti ecc. svolti dai candidati nell'espletamento delle mansioni proprie del profilo immediatamente inferiore a quello per cui si concorre, che devono essere sottoposti alla Commissione ai fini della valutazione del "merito scientifico ovvero tecnologico".

La corretta interpretazione della decorrenza giuridica viene fornita al punto 3), precisando che *"per concorrere alla procedura selettiva occorre essere inquadrati (decorrenza giuridica) nel livello immediatamente inferiore a quello per il quale si concorre in data antecedente alla data di decorrenza giuridica del nuovo inquadramento, ovvero non oltre il 31 dicembre dell'anno immediatamente precedente"*. Con ciò viene, quindi, chiarito che è consentita la partecipazione alla procedura selettiva solo al personale che è inquadrato nel profilo/livello immediatamente inferiore prima della data di decorrenza del nuovo inquadramento nel profilo/livello immediatamente superiore per il quale si concorre.

Su tali specifici aspetti occorre, comunque, evidenziare che, al fine di superare contrasti interpretativi relativamente allo sviluppo professionale dei ricercatori e dei tecnologi, l'atto di indirizzo per il rinnovo del CCNL comparto Istruzione e ricerca del triennio 2019-2021 aveva richiesto all'Aran di individuare *"gli strumenti per la valorizzazione individuale di ricercatori e tecnologi rimodulando e razionalizzando gli istituti che regolano il passaggio di fascia stipendiale, l'anticipo di fascia, le indennità e le opportunità di sviluppo professionale, valutando, in particolare, in ordine allo sviluppo professionale del personale ricercatore e tecnologo, il superamento della previsione dell'art. 15 del CCNL 2002 – 2005 del personale del comparto delle Istituzioni e degli Enti di Ricerca e Sperimentazione di un'unica area articolata su tre profili, individuando specifiche e coerenti modalità di finanziamento dello sviluppo professionale nell'ambito delle risorse disponibili per la contrattazione."*

Di fatto, nell'esaminare l'Ipotesi di CCNL del personale del comparto Istruzione e ricerca 2019-2021, pervenuta il 21 dicembre 2023, si è potuto riscontrare che a tale istanza non si è dato corso, rilevando che, nell'ambito dell'Accordo, nella Sezione delle istituzioni e degli enti di ricerca non si è provveduto alla revisione dell'ordinamento professionale del personale, come invece si è proceduto nella Sezione Scuola, Sezione Università e Sezione Afam.

Appare, quindi, importante procedere ad una rivisitazione dello sviluppo professionale del personale del comparto Istruzione e ricerca e, quindi, dei ricercatori e tecnologi, nel prossimo CCNL 2022-2024. Infatti, l'art. 178 dell'Ipotesi Istruzione e ricerca all'esame rinvia ad una successiva sequenza contrattuale l'ordinamento professionale del personale degli enti di ricerca, ivi inclusi ricercatori e tecnologi.

Infine, per quanto attiene alla valutazione della compatibilità finanziaria ed economica, si prende atto che, come anche rilevato dall'Aran, sotto il profilo finanziario l'Ipotesi di accordo *“non ha alterato gli equilibri economici e finanziari, non comporta oneri diretti o indiretti, né dà luogo ad alcun aggravio della spesa pubblica”*.

Nello specifico, le risorse per tali procedure selettive sono allocate sul cap. 7236 *“Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca”* vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca (FOE), istituito dal d.lgs. 204/1998 (art. 7). Con l'art. 1, comma 310 della Legge di Bilancio 2022, tale Fondo ha visto un incremento di risorse ed è arrivato a valere circa 1,86 miliardi nel 2022, di cui 30 milioni, a decorrere dal 2022, destinati alla promozione dello sviluppo professionale di ricercatori e tecnologi di ruolo di terzo livello (art.1, co. 310, lett. b). È previsto inoltre che *“gli enti pubblici di ricerca possono utilizzare, entro il limite di 10 milioni di euro, anche le procedure selettive riservate a ricercatori e tecnologi di ruolo di terzo livello professionale per l'accesso al secondo livello”*.

Alla luce di quanto sopra espresso e motivato, rilevata l'assenza di nuovi e maggiori oneri economici, si esprime parere favorevole alla certificazione.